

Nelle cause riunite

24-58, introdotta dalle seguenti associazioni ed imprese :

- 1) CHAMBRE SYNDICALE DE LA SIDÉRURGIE DE L'EST DE LA FRANCE,
- 2) CHAMBRE SYNDICALE DE LA SIDÉRURGIE DE MOSELLE,
- 3) Société Anonyme LORRAINE-ESCAUT,
- 4) Société Anonyme FORGES ET ACIÉRIES DE NORD ET LORRAINE,
- 5) Société Anonyme UNION SIDÉRURGIQUE LORRAINE (SIDELOR),
- 6) Société Anonyme SOCIÉTÉ LORRAINE DE LAMINAGE CONTINU (SOLLAC),
- 7) Société Anonyme UNION DE CONSOMMATEURS DE PRODUITS MÉTALLURGIQUES ET INDUSTRIELS (U.C.P.M.I.),
- 8) SOCIÉTÉ DE WENDEL & CO, S.A.,

con domicilio eletto presso l'ufficio della « Chambre Syndicale de la Sidérurgie française », Lussemburgo, boulevard Joseph II 49,

*parti ricorrenti,*

tutte rappresentate ed assistite dall'avv. André Garnault, esercente a Parigi,

contro

L'ALTA AUTORITÀ DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,

*parte convenuta,*

con domicilio eletto nei suoi uffici, Lussemburgo, place de Metz 2,

rappresentata dal suo consulente giuridico Raymond Bacyens, in qualità di agente, assistito dall'avv. Georges van Hecke, professore dell'Università di Lovanio, esercente a Bruxelles,

causa avente per oggetto l'*annullamento* della decisione della Alta Autorità di data 9 febbraio 1958 notificata al Governo federale di Germania mediante lettera del 12 febbraio 1958 e relativa alle tariffe applicabili al trasporto ferroviario dei combustibili minerali destinati alla siderurgia; (*Gazzetta Ufficiale della C.E.C.A.* del 3 marzo 1958)

e 34-58, introdotta dalle predette ricorrenti,

rappresentate ed assistite come sopra,

con *l'intervento adesivo*

del Governo della Repubblica francese,  
con domicilio eletto presso l'Ambasciata di Francia a Lussemburgo, rue Notre-Dame 19-21, rappresentato dal prof. Reuter, in qualità di agente,

contro

L'ALTA AUTORITÀ DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,

rappresentata ed assistita come sopra,

causa avente per oggetto l'*annullamento* del *provvedimento negativo* contenuto nella lettera inviata dall'Alta Autorità alle ricorrenti in data 7 giugno 1958.

**LA CORTE**

composta dai signori :

A. M. Donner, *Presidente*,  
L. Delvaux, *presidente di Sezione* e R. Rossi, *presidente di Sezione e relatore*,  
O. Riese e Ch. L. Hammes, *giudici*,  
*Avvocato generale* : K. Roemer,  
*Cancelliere* : A. Van Houtté,

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

## IN FATTO

*Parte prima* : Causa 24-58

## I — Le conclusioni delle parti

## 1. Le ricorrenti hanno chiesto alla Corte di :

« dichiarare ricevibile il ricorso delle, Chambre Syndicale de la Sidérurgie de l'Est de la France, Chambre Syndicale de la Sidérurgie de Moselle, S.A. Lorraine-Escaut, S.A. des Forges et Aciéries du Nord et Lorraine, S.A. Sidelor, S.A. Sollac, S.A. U.C.P.M.L., S.A. de Wendel et C<sup>o</sup>, per l'annullamento della decisione contenuta nella lettera inviata il 12 febbraio 1958 dall'Alta Autorità al Governo della Repubblica federale tedesca e relativa alle tariffe speciali applicabili ai trasporti ferroviari dei combustibili minerali destinati alla siderurgia, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale della Comunità* n° 8 del 3 marzo 1958;

conseguenzialmente, annullare la decisione predetta :

1. in quanto a torto dichiara che ragioni di concorrenza giustificano l'applicazione totale o parziale delle tariffe AT 6 B 30 (prontuario 11) e AT 6 B 33;
2. in quanto col mantenere in vigore taluni elementi del regime tariffario tedesco dei trasporti ferroviari di combustibili siderurgici, la decisione contrasta in specie con i commi 1° e 2° dell'articolo 70 del Trattato, mentre detto regime nel suo complesso comporta a danno delle ricorrenti, quali imprese francesi, una discriminazione di carattere nazionale che avrebbe dovuto venir soppressa sin dall'istituzione del mercato comune del carbone;
3. in quanto, pur riconoscendo il carattere discriminatorio delle tariffe AT 6 B 30 (prontuario I), AT 6 B 31 ed AT 6 B 33, in ragione del fatto che esse contravvengono al disposto dell'art. 2 comma 2° e lettera b) del Trattato, l'Alta Autorità, con l'accordare una proroga, ne ha illegittimamente autorizzato il mantenimento in vigore al di là del periodo transitorio, facendo erronea applicazione del paragrafo 10, 7° comma della Convenzione e contravvenendo al paragrafo 1 comma 5° di detta Convenzione;

porre a carico dell'Alta Autorità della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, le spese tutte di causa ».

2. La convenuta ha chiesto alla Corte di :

« ...

respingere la domanda delle imprese ed associazioni ricorrenti, introdotta il 1° aprile 1958, con tutte le conseguenze di legge ed in ispecie con riguardo agli onorari ed alle spese di causa ».

## II — Gli antefatti

I fatti che hanno dato origine alla presente causa si possono così riassumere :

Le miniere della Rhur e quelle del bacino di Aquisgrana forniscono i combustibili minerali sia alle imprese siderurgiche tedesche, sia alle imprese siderurgiche francesi della Lorena, fra le quali le sei società ricorrenti.

Per il trasporto dei combustibili minerali destinati alle imprese siderurgiche tedesche, i noli ferroviari applicati sulla rete della Deutsche Bundesbahn sono calcolati quasi esclusivamente in base alle tariffe che, secondo la terminologia usata in Germania, sono denominate « tariffe speciali », e precisamente le tariffe AT 6 B 1 e da AT 6 B 30 ad AT 6 B 33.

La tariffa AT 6 B 1 è considerata una tariffa speciale rispetto alla tariffa di carattere assolutamente generale detta classe FK. Tuttavia quest'ultima tariffa non ha importanza pratica per cui la tariffa AT 6 B 1 è definita dal Governo germanico come una tariffa « d'applicazione generale ».

Le tariffe da AT 6 B 30 ad AT 6 B 33 sono considerate tariffe speciali rispetto alla tariffa AT 6 B 1 sopramenzionata; le sopradette tariffe formano oggetto del presente ricorso.

Per il trasporto dei combustibili minerali destinati alle imprese siderurgiche francesi di Lorena ed in ispecie alle ricorrenti, la tariffa applicabile è quella diretta C.E.C.A. n° 1301 la quale prevede, per la tratta in territorio germanico, l'applicazione dei prezzi indicati nella « tariffa internazionale C.E.C.A. prontuario 102 ». Quest'ultima tariffa è calcolata in base alla tariffa interna germanica AT 6 B 1.

Sin dall'inizio della sua attività l'Alta Autorità decideva, ai sensi del § 10 della Convenzione relativa alle disposizioni transitorie, di esaminare i provvedimenti tariffari interni applicati in ogni Stato membro al fine di accertare se essi fossero compatibili con i principi enunciati dal Trattato.

A tal fine, essa convocava la Commissione di Esperti di cui al § 10, 1° comma, della Convenzione e le affidava i lavori preparatori di classificazione necessari a stabilire quali tariffe dovessero essere esaminate ai sensi dell'art. 70, 4° comma.

Sin dall'inizio di tali lavori preparatori la classificazione delle tariffe interne germaniche *AT 6 B 1*, *AT 6 B 30*, *AT 6 B 31*, *AT 6 B 32* e *AT 6 B 33*, che formano oggetto del presente ricorso, sollevò molti dissensi fra la delegazione francese e quella tedesca. La delegazione francese sosteneva, in ispecie, che questo gruppo di tariffe eccezionali costituiva in realtà un insieme tariffario completo che offriva dei prezzi ridotti preferenziali a tutte le imprese siderurgiche tedesche site in località lontane dalle miniere di carbone e costituiva pertanto una discriminazione fondata sul criterio di nazionalità. La delegazione sosteneva che tali tariffe dovevano essere esaminate non già con riguardo all'art. 70, 4° comma, del Trattato (misure tariffarie interne speciali) ma con riguardo al § 10, 1° e 3° comma, della Convenzione e dell'art. 70, 1° e 2° comma, del Trattato (misure tariffarie discriminatorie).

La Commissione espresse tuttavia il parere che prima di decidere se tali tariffe avessero carattere discriminatorio nel loro insieme, si doveva procedere alla loro classificazione, tenuto conto del carattere specifico di ciascuna di esse.

In base a tale classificazione, consacrata in una nota dell'8 marzo 1954 e sulla quale gli esperti francesi formularono delle riserve, l'Alta Autorità, nella sua riunione del 9 febbraio 1958, procedeva ad un *separato* esame di ciascuna delle tariffe in esito al quale :

- a) riconosceva aderenti ai principi del Trattato le tariffe *AT 6 B 30 (II)*, *AT 6 B 32* e *AT 6 B 33 (I)*, tenuto conto per quest'ulti-

ma della soppressione della posizione 71 b) della tariffa delle tasse per la navigazione sul Mittellandkanal, disposta dall'Alta Autorità con effetto dal 1° gennaio 1959;

- b) disponeva la progressiva modifica delle tariffe AT 6 B 30 (I) e AT 6 B 31;
- c) « ricordava » al Governo della Repubblica federale di Germania l'interesse che vi sarebbe alla istituzione di una tariffa di carattere generale applicabile ai trasporti di combustibili minerali a treni completi.

Detta decisione costituisce l'oggetto del ricorso 24-58 che è stato presentato il 1° aprile 1958.

### III — Mezzi ed argomenti delle parti

#### SULLA RICEVIBILITÀ

I mezzi e gli argomenti delle parti si possono così riassumere :

La *convenuta* oppone che l'interesse delle ricorrenti ad impugnare un insieme di tariffe asserite discriminatorie nei confronti delle imprese siderurgiche francesi (seconda censura) non è lo stesso di quello che esse hanno ad impugnare delle tariffe determinate che concernono un numero limitato d'impresе tedesche (prima e seconda censura), in quanto, nei confronti di queste ultime tariffe, tutte le imprese della Comunità, e non soltanto le ricorrenti, avrebbero interesse a far togliere vigore a misure tariffarie speciali discriminatorie. Sotto questo profilo dunque la decisione impugnata pur essendo una decisione « individuale », non riguarderebbe le ricorrenti.

Le *ricorrenti* rilevano tuttavia che la tesi della convenuta sembra contenere una contraddizione. Infatti, per dimostrare l'esistenza dell'insieme tariffario discriminatorio, lamentato con la seconda censura, è secondo loro logicamente indispensabile dimostrare l'esattezza di quanto viene denunciato con la prima

censura : ossia il carattere non concorrenziale di ogni tariffa autorizzata. Le ricorrenti non possono quindi ammettere che l'Alta Autorità, dopo aver loro riconosciuto un sufficiente interesse a criticare il mantenimento di un regime complessivo discriminatorio, negli loro lo stesso interesse per criticare il mantenimento di misure tariffarie che costituiscono gli elementi di tale regime.

NEL MERITO

*Sulla censura tratta dalla illiceità delle tariffe AT 6 B 30 (II) ed AT 6 B 33 (I)*

Con la prima censura le *ricorrenti* contestano la legittimità di ciascuna delle tariffe separatamente considerata. Esse sostengono che la tariffa AT 6 B 30 (II) non sarebbe giustificata dall'esistenza di mezzi di trasporto per via d'acqua concorrenti e che la tariffa AT 6 B 33 (I) non sarebbe stata correttamente allineata sul prezzo effettivo del trasporto per via d'acqua, e ciò sia per i trasporti di carbone, sia per i trasporti di coke.

La *convenuta* ribatte punto per punto con delle considerazioni di carattere tecnico.

Per accertare le circostanze dedotte dalle ricorrenti a sostegno di questa prima censura del ricorso 24-58 e contestate dalla convenuta, la II Sezione con ordinanza 26 luglio 1959, ha disposto una perizia.

Nella sua relazione, dopo aver raffrontato i prezzi di trasporto del carbon fossile per via d'acqua applicati al 1° agosto 1959, ai prezzi di trasporto del carbon fossile per ferrovia stabiliti dalle tariffe di cui trattasi, il perito conclude :

- a) in merito alla questione se, per quanto concerne la tariffa AT 6 B 33 (II), vi sia concorrenza fra la via d'acqua e la ferrovia, tale concorrenza è effettiva per le merci destinate allo stabilimento di Osnabrück e potenziale per quelle destinate allo stabilimento Georgsmarienhütte;

- b) per quanto riguarda i trasporti a destinazione dello stabilimento di Osnabrück, la tariffa AT 6 B 30 (II) — ove si tenga conto dell'aumento che essa ha subito il 1° ottobre 1959 — non è rettamente allineata sul prezzo di trasporto del carbon fossile per via d'acqua. Tuttavia, aggiunge il perito, tale constatazione non ha più alcun interesse pratico in quanto il traffico di cui trattasi, già relativamente modesto, tende ancora a diminuire;
- c) per quanto riguarda i trasporti a destinazione dell'officina di Georgsmarienhütte la tariffa AT 5 B 30 (II) non è rettamente allineata sul prezzo di trasporto del carbon fossile per via d'acqua. Pur rilevando che è difficile stabilire il limite preciso di un corretto allineamento, il perito conclude tuttavia che il margine di sicurezza previsto da questa tariffa sembra attualmente alquanto eccessivo;
- d) per quanto concerne i trasporti a destinazione delle officine di Ilsede-Peine e di Salzgitter, la tariffa AT 6 B 33 (I) — tenuto conto del livello raggiunto dal costo del trasporto per via d'acqua prima della soppressione della posizione 71. b del listino delle tasse per la navigazione sul Mittellandkanal, disposta dal 1° gennaio 1959 — è rettamente allineato sui noli per il trasporto del carbon fossile per via d'acqua;
- e) inoltre, al fine di stabilire correttamente la parità dei prezzi di trasporto qui sopra considerati anche per il coke, il perito fa presente che per il trasporto del coke via acqua si dovrebbe prevedere un supplemento da 80 Pf. a 1 DM. per tonnellata, rispetto ai noli per il trasporto del carbon fossile per la stessa via.

Nelle sue conclusioni scritte definitive, la convenuta dichiara di potere nel complesso aderire al parere espresso dal perito. Essa precisa nel contempo che per sindacare la legittimità dell'atto impugnato, la Corte dovrà tener conto del fatto che in generale i calcoli del perito non si riferiscono alla data in cui la decisione impugnata è stata emanata, bensì ad una data ulteriore.

Nelle loro conclusioni scritte definitive le *ricorrenti* hanno invece dichiarato di non poter aderire a quanto il perito ha detto



in merito alle tariffe AT 6 B 33 e si sono riservate di criticare oralmente le valutazioni relative alla tariffa AT 6 B 30 (II) per i trasporti destinati all'officina di Georgsmarienhütte. Esse sottolineano ancora una volta il carattere a loro avviso artificioso della tariffa AT 6 B 1, intesa come tariffa interna di portata generale, riprendendo in tal modo la tesi già sostenuta e sviluppata nelle loro memorie.

*Sulla censura tratta dalla violazione del § 10, 5° comma, della Convenzione relativa alle disposizioni transitorie e degli artt. 3, b), 4, b), c) e 70, 1° e 2° comma, del Trattato*

Le ricorrenti fanno carico all'Alta Autorità di aver separatamente esaminato le tariffe contestate anzichè constatare che il loro complesso dava luogo ad una discriminazione basata sulla nazionalità. Esse deducono che tale omissione dell'Alta Autorità sarebbe soltanto la conseguenza di un'errata premessa che è consistita nel considerare la tariffa AT 6 B 1 quale una « tariffa interna di portata generale ».

Partendo da tale premessa l'Alta Autorità avrebbe in effetti concluso :

- a) che le tariffe dalla AT 6 B 30 alla AT 6 B 33 in contesto, dato che accordavano delle riduzioni rispetto ad un regime considerato normale, « rientravano molto verosimilmente nella categoria delle misure tariffarie interne speciali di cui all'art. 70, 4° comma, del Trattato » e pertanto non andavano esaminate nel loro complesso bensì separatamente ai sensi di quest'ultima disposizione;
- b) che — in conformità all'accordo del 21 marzo 1955 già menzionato — la tariffa AT 6 B 1 doveva servire di base per il calcolo della tariffa diretta internazionale (tariffa internazionale C.E.C.A., prontuario 102) applicabile alle industrie siderurgiche lorennesi ed in ispecie alle ricorrenti, situate anch'esse a più di 40 km dalle miniere della Ruhr.

Secondo le ricorrenti tale premessa sarebbe totalmente errata in quanto, a termini dell'accordo del 21 marzo 1955, intervenuto fra gli Stati membri della Comunità, la tariffa AT 6 B 1 non doveva venir considerata una tariffa interna di portata generale, cioè « la tariffa applicabile egualmente a tutti gli utilizzatori della stessa natura su uno dei territori di cui all'art. 79, 1° comma, del Trattato ». Le ricorrenti precisano che la tariffa AT 6 B 1 è infatti applicata in via generale soltanto ai trasporti di carbone di cui la maggior parte non è destinata ad imprese siderurgiche ed ai trasporti destinati alle officine siderurgiche germaniche che si trovino a meno di 40 km dalle miniere di carbone della Ruhr.

Orbene, poichè le imprese siderurgiche tedesche che si trovano in una situazione comparabile a quella delle ricorrenti sono site a più di 40 km dalle miniere di carbone della Ruhr, ne consegue quindi che, per quanto riguarda i trasporti loro destinati, la tariffa AT 6 B 1 non trova mai applicazione : essa non doveva pertanto essere considerata di « portata generale ».

L'averla invece giudicata tale farebbe sorgere, secondo le ricorrenti, una discriminazione basata sulla nazionalità e violerebbe il disposto degli artt. 3 b), 4 b) e 70, 1°, 2° e 4° comma, del Trattato.

La *convenuta* ribatte anzitutto che esaminando caso per caso i vari elementi del regime tariffario germanico, essa ha proceduto in piena aderenza con le disposizioni del Trattato. Dall'esame preliminare che essa ha fatto, in concorso con la Commissione di Esperti di cui al § 10, 1° comma, della Convenzione, non è emersa la sussistenza di un legame fra queste tariffe, ma invece che esse si distinguevano tanto per la data della loro adozione o del loro adeguamento, quanto per il livello dei prezzi e per i motivi che li avevano determinati.

Sulla base di tali constatazioni di fatto, la *convenuta* ha considerato dette tariffe come misure tariffarie interne speciali di cui all'art. 70, 4° comma, del Trattato ed al § 10, 7° comma, della Convenzione e le ha individualmente esaminate in conformità con le citate disposizioni.

La convenuta contesta poi la tesi secondo la quale la tariffa AT 6 B 1 non sarebbe una tariffa di portata generale. La circostanza che tale tariffa sia applicata al trasporto dei combustibili destinati alle industrie siderurgiche tedesche solo sulle brevi distanze, cioè che non sorpassano i 40 km dalle miniere della Ruhr, non fa cadere il suo carattere di tariffa interna di portata generale per i combustibili, in quanto, secondo la tarifficazione delle ferrovie tedesche, essa è pure applicabile ai trasporti di combustibile non destinato alla siderurgia. La tariffa AT 6 B 1, infatti, è applicabile ai trasporti in partenza da tutte le miniere di carbone ed a destinazione di tutti gli scali ferroviari o punti frontiera e ciò per qualsiasi utilizzatore, sia esso un produttore siderurgico o meno.

La convenuta sostiene inoltre che l'assunto delle ricorrenti, secondo il quale la tariffa AT 6 B 1, fuori dalla Ruhr, è applicata soltanto ai trasporti a destinazione delle officine siderurgiche site sul territorio non tedesco, non corrisponde alla situazione di fatto creata dalla decisione 9 febbraio 1958 ora impugnata; tale decisione infatti, col sopprimere la tariffa AT 6 B 30 (I) dispone il progressivo allineamento di tale tariffa sulla tariffa AT 6 B 1 e prevede l'avvicinamento, sino all'8 %, della tariffa AT 6 B 31 alla tariffa AT 6 B 1.

Una volta ammesso che la tariffa AT 6 B 1 è una « tariffa interna di portata generale », non può ritenersi discriminatorio il fatto di averla presa come base di calcolo per la tariffa diretta internazionale C.E.C.A., prontuario 102, applicabile alle ricorrenti.

*Sulla censura tratta dalla illiceità dei termini concessi per la modifica delle tariffe AT 6 B 30 (I) ed AT 6 B 31 come pure della voce 71 b) della tariffa delle tasse per la navigazione sul Mittellandkanal*

Pur avendo riconosciute come discriminatorie, ai sensi dell'art. 70, 2° comma, del Trattato, le tariffe speciali interne AT 6 B 30 (I) ed AT 6 B 31 come pure la voce 71 b) della tariffa delle tasse per la navigazione sul Mittellandkanal, l'Alta Autorità ha tuttavia concesso per la loro soppressione dei termini in virtù dei quali tali tariffe rimangono in vigore al di là del periodo transitorio; ciò

costituirebbe una violazione del Trattato e della Convenzione relativa alle disposizioni transitorie.

a) *Violazione dell'art. 70, 2° comma, del Trattato e del § 10, 5° comma, della Convenzione*

Le *ricorrenti* assumono che il mantenimento in vigore al di là del periodo transitorio delle tariffe discriminatorie ora dette, vietate dall'art. 70, 2° comma, del Trattato, è illegittimo secondo i termini stessi del § 10, 5° comma, della Convenzione. Tale disposizione infatti prevede che la « soppressione delle discriminazioni contrarie alle disposizioni dell'art. 70, 2° comma, entrerà in vigore al più tardi al momento dell'instaurazione del mercato comune per il carbone ».

La *convenuta* ribatte rilevando che nella fattispecie non è il caso di far richiamo all'art. 70, 2° comma, del Trattato ed al § 10, 5° comma, della Convenzione. Queste due disposizioni trovano applicazione soltanto nell'ipotesi in cui la Commissione di Esperti studi provvedimenti intesi a sopprimere delle *discriminazioni* contrarie all'art. 70, 2° comma, mentre l'Alta Autorità ha ritenuto di dover esaminare le tariffe di cui trattasi considerandole delle « misure tariffarie interne speciali » ai sensi dell'art. 70, 4° comma.

b) *Violazione dell'art. 70, 4° comma, del Trattato e del § 10, 5° comma, della Convenzione*

Le *ricorrenti* contestano che i termini concessi dall'Alta Autorità possano considerarsi leciti anche quando ci si richiami al § 10, 7° comma, della Convenzione. A loro avviso, detto paragrafo contiene una disposizione che per il solo fatto di derogare ai principi posti dal Trattato, ricade sotto il disposto del § 1, 5° comma, della Convenzione secondo il quale « salvo eccezioni espressamente previste... tali deroghe e disposizioni complementari cessano di essere applicabili e le disposizioni adottate per la loro esecuzione cessano di avere effetto con lo spirare del periodo transitorio ».

Orbene, se il § 10, 7° comma, della Convenzione nulla contiene da cui espressamente risulti che esso può avere applicazione al di

là del periodo transitorio, se ne deve ricavare che il 7° comma del § 10 della Convenzione non deroga affatto al principio generale sancito dal § 1, 5° comma, della Convenzione stessa.

La convenuta ribatte che sembra molto dubbio che il Trattato abbia voluto sottoporre l'applicazione del § 10, 7° comma, della Convenzione alle condizioni stabilite dal § 1, 5° comma, della stessa. La concessione dei termini per la soppressione o la modificazione delle tre tariffe di cui trattasi può venire assimilata, a suo parere, ad una « autorizzazione temporanea o condizionata » che prende fine alla data in cui tali termini scadono. Poichè le stesse ricorrenti non negano che l'Alta Autorità, in applicazione dell'art. 70, 4° comma, del Trattato, avrebbe potuto concedere, per delle tariffe analoghe, introdotte dopo la sua istituzione « un accordo temporaneo o condizionato », in specie per la necessità di evitare perturbamenti nell'economia dello Stato membro interessato, ai sensi dell'art. 2, 2° comma, del Trattato, si deve pure ammettere che l'Alta Autorità avrebbe potuto concedere un'analoga autorizzazione anche nell'ipotesi di tariffe di favore che esistevano al momento della sua istituzione; e ciò essa ha fatto il 9 febbraio 1958 prima della fine del periodo transitorio. Inoltre, continua la convenuta, pretendere, per mezzo di un'interpretazione astratta e puramente letterale del § 1, 5° comma, della Convenzione, isolandolo dalle altre norme del Trattato, che tali termini scadono alla fine del periodo transitorio, condurrebbe a privare di qualsiasi portata e di qualsiasi utile effetto le disposizioni del § 10, 7° comma, della Convenzione e ad impedirne una ragionevole applicazione. Mentre si elaborava il Trattato era infatti impossibile prevedere, a causa della grande mole degli studi preparatori, a quale data l'Alta Autorità avrebbe potuto essere materialmente in grado di fare conoscere ai Governi le modifiche che dovevano introdurre nelle disposizioni tariffarie di cui al § 10, 7° comma, della Convenzione; d'altronde, nulla permetteva di prevedere in quell'epoca quanto tempo sarebbe stato necessario per evitare con certezza qualsiasi grave perturbamento economico.

A quest'ultimo argomento le *ricorrenti* obiettano che si tratterebbe qui di considerazioni di ordine pratico le quali sembrano

porre in questione il principio stesso della limitazione a cinque anni del periodo transitorio.

*Parte seconda* : Causa 34-58

### I — Le conclusioni delle parti

1. Le *ricorrenti* nella causa 34-58 hanno chiesto alla Corte di :
  - « dichiarare ricevibile l'azione proposta dalle ricorrenti per l'annullamento del provvedimento dell'Alta Autorità di data 7 giugno 1958;
  - « consequenzialmente, di annullare la predetta decisione;
  - « dare atto alle ricorrenti che il presente ricorso è stato proposto senza pregiudizio di quello attualmente pendente davanti alla Corte e col quale le stesse ricorrenti hanno chiesto l'annullamento delle decisioni dell'Alta Autorità notificate al Governo della Repubblica federale germanica mediante lettera del 12 febbraio 1958 ».
  
2. La *convenuta* nella causa 34-58 ha chiesto alla Corte di :
  - « unire il presente ricorso a quello n. 24-58;
  - « dichiararlo non ricevibile per mancanza di oggetto o comunque respingerlo perchè infondato, ponendo le spese di causa a carico delle parti ricorrenti ».

### II — Gli antefatti

I fatti che hanno dato origine alla presente causa si possono così riassumere :

Il 26 marzo 1958 le *ricorrenti* inviavano all'Alta Autorità una lettera per richiamare la sua attenzione sul fatto che :

- l'esame delle tariffe eccezionali dalla AT 6 B 30 alla AT 6 B 33 rivelava l'esistenza di un regime tariffario d'insieme che dava luogo ad una discriminazione basata sul paese d'origine o di destinazione dei prodotti,
- inoltre l'Alta Autorità, anzichè adottare gli opportuni provvedimenti per la soppressione complessiva di tale regime disci-

minatorio, si era limitata, nella sua decisione del 9 febbraio 1958, a vietare parzialmente talune tariffe ed a ricordare semplicemente al Governo federale di Germania « l'interesse che vi sarebbe a creare una tariffa di portata generale », applicabile ai trasporti di combustibili minerali destinati alla siderurgia.

Dopo avere rilevato che tale suggerimento era insufficiente le esponenti invitavano l'Alta Autorità a prendere l'iniziativa di raccomandare espressamente al Governo federale di Germania di adottare la tariffa di portata generale di cui trattasi, oppure di istituire a favore delle imprese siderurgiche non tedesche della Comunità un regime tariffario per il trasporto dei combustibili equivalente a quello di cui fruivano le imprese siderurgiche tedesche.

Con lettera del 7 giugno 1958 l'Alta Autorità rispondeva rilevando che mediante la decisione 9 febbraio 1958 essa aveva eliminato, nel termine previsto dal § 10, 7° comma, della Convenzione, le tariffe dalla AT 6 B 30 alla AT 6 B 33 da lei ritenute incompatibili col Trattato per cui l'insieme delle tariffe il cui mantenimento era stato autorizzato non poteva considerarsi discriminatorio. Tale lettera forma oggetto del ricorso 34-58 introdotto il 2 luglio 1958.

### III — Mezzi ed argomenti delle parti

I mezzi ed argomenti delle parti si possono riassumere come segue :

#### SULLA RICEVIBILITÀ

Dopo aver rilevato che la denunciata carenza è già stata dedotta con la seconda censura del ricorso 24-58 la *convenuta* sostiene che l'attuale ricorso è privo di oggetto. Secondo lei la lettera del 7 giugno 1958, impugnata con questo ricorso, non conterrebbe alcuna decisione, nè manifesterebbe alcuna presa di posizione nuova rispetto alla decisione del 9 febbraio 1958.

Le *ricorrenti* non contestano tale circostanza, ma anzi prendono atto del fatto che fra le due date sovraindicate l'Alta Autorità non ha per nulla cambiato il suo atteggiamento nei confronti della siderurgia lorenese. Il mantenimento di tale atteggiamento rappresenterebbe la prova più certa della carenza dell'Alta Autorità.

#### NEL MERITO

Le *ricorrenti* lamentano in primo luogo che l'Alta Autorità abbia separatamente preso in esame ciascuna delle tariffe speciali tedesche dalla AT 6 B 30 alla AT 6 B 33 trascurando così, deliberatamente, di accertare che la loro congiunta applicazione dava luogo ad una tariffa d'insieme che comportava una discriminazione basata sul paese di destino dei prodotti.

La *convenuta* ribatte che le tariffe di cui trattasi essendo state dal Governo federale di Germania designate sia come « tariffe di concorrenza », sia come « tariffe di favore », sia come « tariffe di concorrenza e di favore », essa non poteva esimersi dall'accertare preventivamente se le tariffe erano state rettamente qualificate. Perciò essa, ben lungi da eludere l'applicazione del § 10, 1° comma, della Convenzione, chiese l'intervento della Commissione di Esperti prevista da tale paragrafo e si attenne in seguito alle indicazioni fornitele dalla Commissione stessa.

Le *ricorrenti* contestano che tale modo di procedere sia stato corretto. Esse assumono che l'Alta Autorità ha degli obblighi autonomi indipendenti dalla diligenza della Commissione di Esperti per cui anche qualora la Commissione di Esperti non avesse compiuto che un lavoro molto incompleto, l'obbligo tassativo dell'Alta Autorità di sopprimere qualsiasi discriminazione di carattere nazionale sussisterebbe ugualmente.

Ciò detto, le *ricorrenti* insorgono contro l'affermazione fatta dall'Alta Autorità e secondo la quale essa, pur essendo tenuta a sopprimere le discriminazioni di carattere nazionale, doveva pure tener conto delle « giustificazioni » fornite dal Governo federale di Germania riguardo a ciascuna delle tariffe.



Le ricorrenti si sforzano inoltre di dimostrare che l'esame « individuale » delle tariffe di cui trattasi sarebbe soltanto la conseguenza di una premessa erronea, in virtù della quale l'Alta Autorità ha considerato tali tariffe come « eccezionali », rispetto alla tariffa di « portata generale » AT 6 B 1.

Quest'ultima censura è *sostanzialmente* identica alla seconda censura nella causa 24-58 per cui gli argomenti dedotti dalle ricorrenti e dalla convenuta sono gli stessi in entrambi i casi.

Le ricorrenti assumono in secondo luogo che, il complesso tariffario in contestato essendo discriminatorio, l'Alta Autorità avrebbe dovuto invitare il Governo federale di Germania ad istituire sia una tariffa generale per i trasporti di combustibili siderurgici mediante treni completi, sia una tariffa speciale per l'esportazione di combustibili destinati alle imprese siderurgiche della Comunità, sia infine ad escogitare qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo da detto Governo, con la sola riserva che la soluzione adottata garantisca il rispetto del divieto di discriminazioni.

Il fatto che l'Alta Autorità si sia invece limitata a dare semplici suggerimenti costituirebbe la prova della sua « carenza ».

La *convenuta* ribatte che, dopo aver soppresso le tariffe speciali riconosciute discriminatorie, essa non poteva fare di più, ossia imporre al Governo tedesco di rimediare alla difficile situazione di talune regioni adottando una tariffa di portata generale applicabile ai trasporti di combustibili minerali a treni completi. Una imposizione del genere avrebbe violato l'art. 70, ultimo comma, del Trattato in virtù del quale la politica commerciale dei trasporti resta di competenza degli Stati membri mentre l'Alta Autorità ha competenza soltanto per vietare le disposizioni tariffarie interne *speciali* considerate incompatibili con i principi del Trattato.

#### IV — La domanda d'intervento

Il 26 gennaio 1959 il Governo della Repubblica francese ha depositato una domanda d'intervento in adesione alle conclusioni delle ricorrenti nella causa 34-58.

Con ordinanza 3 marzo 1959, la Corte ha ammesso tale intervento.

Nelle sue osservazioni scritte sul merito della causa, la interveniente si associa in pieno agli argomenti dedotti dalle ricorrenti nella causa principale sostenendone a sua volta la fondatezza.

## V — Il procedimento

Il procedimento si è svolto ritualmente.

Vista la relazione del giudice relatore e sentito l'avvocato generale, il 26 giugno 1959 la II<sup>a</sup> Sezione ha disposto una perizia sui fatti e le circostanze da cui è tratta la prima censura della causa 24-58. Sull'accordo delle parti la Sezione ha nominato perito il sig. Joseph Haenni, Direttore dell'Ufficio centrale trasporti internazionali per ferrovia, di Berna.

La relazione peritale è stata depositata nella cancelleria della Corte il 24 novembre 1959.

Nell'udienza del 17 dicembre 1959 la II<sup>a</sup> Sezione ha dato alle parti un termine per formulare domande scritte al perito; essa ha fissato lo stesso termine all'avvocato generale per fare domande tanto al perito quanto all'Alta Autorità. Le risposte dell'Alta Autorità alle domande formulate dall'avvocato generale sono state depositate in cancelleria il 21 gennaio 1960; quelle del perito alle domande formulate dall'avvocato generale, dall'Alta Autorità e dalle ricorrenti, sono state depositate rispettivamente il 15 e 28 gennaio ed il 2 febbraio 1960.

La II<sup>a</sup> Sezione ha quindi deciso, ai sensi dell'art. 45, § 1, del Regolamento della Corte del 4 marzo 1953, la chiusura della istruzione ed ha fissato alle parti un termine per la presentazione delle conclusioni scritte definitive.

Depositare queste — il 12 febbraio 1960 per la convenuta ed il 22 febbraio 1960 per le ricorrenti — la II<sup>a</sup> Sezione; ai sensi dell'art. 45,

§ 2, del Regolamento già menzionato, ha trasmesso gli atti delle cause riunite 24-58 e 34-58 all'avvocato generale, indi al Presidente della Corte il quale ha fissato all'8 marzo 1960 l'udienza per la discussione della causa.

## VI — In diritto

L'unione delle due cause, disposta con ordinanza 30 gennaio 1959, non osta acchè nella presente sentenza esse vengano separatamente esaminate.

*Per quanto riguarda la causa 24-58 :*

### *SULLA RICEVIBILITÀ*

La convenuta sostiene che la prima e la terza censura del ricorso sono inammissibili per mancanza d'interesse nelle ricorrenti e ciò in quanto tutte le imprese della Comunità possono avere interesse acchè sian posti fuori vigore al più presto dei provvedimenti tariffari interni speciali di carattere discriminatorio, ma le ricorrenti non avrebbero alcun motivo di pretendere ad una situazione particolare e diversa da quella di tutte le altre imprese siderurgiche della Comunità.

Le ricorrenti e le imprese germaniche che fruiscono delle tariffe in contestò stanno però in concorrenza in quanto esercitano nel mercato comune la stessa attività produttiva, vendono gli stessi prodotti e si riforniscono di combustibili minerali presso le stesse miniere.

La decisione impugnata consente di mantenere in vigore delle tariffe ridotte che potrebbero influire su tale concorrenza; essa riguarda quindi le imprese ricorrenti a termini dell'art. 33, 2° comma, del Trattato e pertanto la prima e la terza censura del ricorso sono ammissibili.

## NEL MERITO

*Sul mezzo tratto dall'asserita illiceità delle tariffe AT 6 B 30 (II) e AT 6 B 33 (I)*

1. Le ricorrenti assumono che la tariffa AT 6 B 30 (II) non è giustificata dall'esistenza di un altro mezzo di trasporto in concorrenza e che la tariffa AT 6 B 33 (I), sia per il trasporto del carbonfossile che per quello del coke, non è rettamente allineata sui prezzi di trasporto per la via d'acqua concorrente.

La Corte, basandosi sulle conclusioni della relazione peritale che essa fa sue, constata che la concorrenza fra la via d'acqua e la via ferrata è effettiva per i trasporti destinati agli opifici di Osnabrück e che essa è potenziale per i trasporti destinati agli opifici di Georgsmarienhütte; in tal modo le due tariffe si giustificano in linea di principio con delle ragioni di concorrenza per cui basta, nella specie, esaminare se la parità dei prezzi fra i due mezzi di trasporto concorrenti è stata rettamente stabilita, ossia se i prezzi che le tariffe in contesto prevedono sono correttamente allineati sul prezzo di trasporto per la via fluviale concorrente. Come il perito ha affermato in modo convincente, tale allineamento potrebbe considerarsi corretto solo se il prezzo di trasporto per via ferrata sorpassasse di 0,60 o 0,70 DM. per tonnellata il prezzo di trasporto per via fluviale ed a condizione che il prezzo di trasporto del coke per via fluviale sia maggiorato di DM. 0,80 o 1,— DM. al massimo per tonnellata rispetto al prezzo di trasporto del carbonfossile sulla stessa via.

Per quanto riguarda il traffico a destinazione degli opifici di Osnabrück e con provenienza dalle miniere di Königsborn, la tariffa AT 6 B 30 (II) come risulta dalla relazione peritale, non è comunque rettamente allineata sul prezzo di trasporto per via d'acqua.

Inoltre la tariffa AT 6 B 30 (II) non è rettamente allineata sul prezzo di trasporto del carbonfossile per via fluviale in quanto

concerne il traffico destinato agli opifici di Georgsmarienhütte e proveniente dalle miniere di Vestfalia e di Königsborn; che quand'anche si tenesse conto di talune correzioni, secondo le quali le spese di scarico dovrebbero, per la via ferrata, porsi ad un livello superiore a quello conteggiato dal perito, la Corte accerta che la tariffa di cui trattasi è, per il traffico in provenienza dalle miniere di Vestfalia, inferiore al prezzo di trasporto per via d'acqua o sorpassa, per il traffico in provenienza dalle miniere di Königsborn, il prezzo di trasporto per via d'acqua in misura insufficiente per farle riconoscere il carattere di una tariffa di concorrenza rettamente allineata. Peraltro questa stessa tariffa, relativamente al traffico in provenienza dalle miniere Viktor-Ickern, è rettamente allineata sul prezzo di trasporto per via d'acqua; la convenuta assume che per quanto riguarda la liceità delle tariffe di cui trattasi, ci si deve basare sul prezzo di trasporto applicabile al traffico in provenienza dalle miniere di Viktor-Ickern in quanto, tenuto conto della qualità del carbonfossile e dei programmi delle miniere, gli opifici di Georgsmarienhütte non avrebbero alcuna difficoltà a rifornirsi alle loro proprie miniere di Viktor-Ickern piuttosto che a quelle di Vestfalia e di Königsborn. Tuttavia, la possibilità di rifornimento di tali opifici presso le miniere di Viktor-Ickern non può giustificare il mantenimento della tariffa AT 6 B 30 (II) per i trasporti in provenienza dalle miniere di Königsborn e della Vestfalia, posto che tale tariffa non è, per questi trasporti, rettamente allineata sui prezzi della via d'acqua concorrente. Le constatazioni più sopra menzionate valgono a maggior ragione per il trasporto di coke, in quanto il prezzo di trasporto per via ferrata deve, in questi casi, tener conto del supplemento di spesa che grava il prezzo di trasporto del coke per via d'acqua rispetto al trasporto del carbonfossile per la stessa via.

Stando così le cose, la tariffa AT 6 B 30 (II), in quanto provvedimento tariffario interno speciale applicato ai trasporti in provenienza dalle miniere di Königsborn e di Vestfalia, contiene un elemento di aiuto o di sovvenzione, e, perciò stesso, non è aderente ai principi del Trattato, ai sensi dell'art. 70, 4° comma, nei limiti in cui non è stata rettamente allineata.

2. La tariffa AT 6 B 33 (I) che si applica ai trasporti di carbonfossile, secondo i dati della perizia e che la Corte fa suoi, è invece rettamente allineata sul prezzo del trasporto per la via d'acqua concorrente; tale tariffa adempie così alle condizioni specifiche delle tariffe di concorrenza, nel senso che permette al vettore di conservare il traffico di fronte alla concorrenza di un altro mezzo di trasporto; tale tariffa è pertanto un provvedimento tariffario interno speciale aderente ai principi del Trattato, e non potrebbe quindi essere vietata.

Tuttavia, tenuto conto del supplemento di 80 pf. o 1,— DM. per tonnellata di cui, come dianzi detto, il prezzo di trasporto del carbonfossile per via d'acqua deve essere maggiorato affinché possa servir di base per il calcolo del prezzo di trasporto del coke per via ferrata, la Corte accerta che la tariffa AT 6 B 33 (I) non è rettamente allineata sul prezzo di trasporto del coke per via d'acqua in quanto è ad esso inferiore.

Con ciò la tariffa di cui trattasi, pur essendo rettamente allineata per quanto riguarda il trasporto del carbonfossile, contiene, invece, un elemento d'aiuto e di sovvenzione per quanto riguarda il trasporto del coke; pertanto, quale provvedimento tariffario interno speciale applicabile ai trasporti di coke, la tariffa AT 6 B 33 (I) non potrebbe considerarsi conforme ai principi del Trattato ai sensi dell'art. 70, 4<sup>o</sup> comma, nei limiti in cui non è rettamente allineata.

3. Per le sovraesposte ragioni la prima censura del ricorso è fondata in quanto diretta contro quella parte della decisione impugnata che riconosce come aderente ai principi del Trattato :

- a) la tariffa AT B 30 (II), applicata ai trasporti del carbonfossile e del coke destinati agli opifici di Osnabrück e provenienti dalle miniere di Königsborn ed a quelli destinati agli opifici di Georgsmarienhütte e provenienti dalle miniere di Königsborn e di Vestfalia;
- b) la tariffa AT 6 B 33 (I) applicata ai trasporti di coke.

*Sul mezzo tratto dalla violazione del § 10, 5° comma della Convenzione relativa alle disposizioni transitorie e degli artt. 3 b), 4, b), c) e 70, 1° comma e 2° comma, del Trattato*

Le ricorrenti assumono in primo luogo che l'Alta Autorità ha a torto riconosciuto le tariffe speciali AT 6 B 30 — AT 6 B 33 quali provvedimenti tariffari interni speciali ed ha così ritenuto doverle raffrontare col 7° comma del § 10 della Convenzione; la tariffa AT 6 B 1, rispetto alla quale le tariffe in contesto sono state considerate come provvedimenti tariffari interni speciali, non sarebbe mai applicata ai trasporti ingenti di combustibili minerali destinati alle imprese siderurgiche germaniche che si trovano in situazione comparabile a quella in cui sono poste le imprese ricorrenti; le tariffe in contesto non sarebbero quindi affatto dei provvedimenti tariffari applicabili a talune relazioni di traffico che interessano i siderurgici germanici, ma rappresenterebbero, nel loro complesso, un regime tariffario applicabile a tutti i trasporti ingenti di combustibili minerali destinati alle imprese siderurgiche germaniche poste in una situazione comparabile a quella delle imprese ricorrenti.

Le ricorrenti assumono inoltre che esse sono soggette alla applicazione della tariffa diretta internazionale C.E.C.A., la quale essendo calcolata in base alla tariffa AT 6 B 1, prevede prezzi di trasporto più elevati di quelli delle tariffe speciali AT 6 B 30 — AT 6 B 33; stando così le cose, le imprese siderurgiche germaniche fruirebbero, rispetto alle imprese ricorrenti che si trovano in una situazione comparabile, di un regime tariffario ridotto; che con ciò condizioni di prezzo diverse sarebbero offerte ad utilizzatori posti in condizioni comparabili e tali condizioni non potrebbero garantire alle ricorrenti un uguale accesso alle fonti di produzione; che quindi, l'Alta Autorità invece di esaminare, in conformità al § 10, 7° comma, della Convenzione, se le tariffe da AT 6 B 30 ad AT 6 B 33 sono aderenti ai principi del Trattato, avrebbe dovuto constatare che il complesso di tali tariffe pone in essere, a danno delle ricorrenti, una discriminazione basata sul criterio nazionale; pertanto, la decisione impugnata, mantenendo in vigore taluni elementi di tale complesso tariffario, violerebbe il § 10, 5° comma,

della Convenzione e gli artt. 3 b), 4 b), c) e 70, 1° e 2° comma, del Trattato.

Questa tesi tuttavia si fonda su un'errata valutazione dei fatti e misconosce i limiti dei poteri che l'Alta Autorità ha in materia di trasporti.

La Corte nell'esaminare anzitutto se la tariffa AT 6 B 1 è effettivamente una tariffa interna di portata generale, per circoscrivere tale nozione, adotta la definizione data all'art. 1 dell'Accordo del 21 marzo 1955 stipulato fra gli Stati membri della Comunità, definizione secondo cui van considerate tariffe interne di portata generale quelle tra le tariffe interne che sono ugualmente applicabili a tutti gli utilizzatori della stessa natura su uno dei territori indicati nell'art. 79, 1° comma, del Trattato.

La tariffa AT 6 B 1 è applicabile ai trasporti di combustibili minerali destinati alla siderurgia a destinazione di tutte le stazioni e di tutti i punti di passaggio di frontiera. La tariffa è in fatto applicata ai trasporti che erano soggetti, prima dell'entrata in vigore della decisione impugnata, alla tariffa speciale AT 6 B 30 (I). Per i trasporti soggetti alle tariffe speciali che sono state riconosciute aderenti ai principi del Trattato, l'applicazione della tariffa AT 6 B 1 va esclusa dalla concorrenza della via d'acqua alla via ferrata o dall'esistenza di particolari difficoltà di origine non economica alla quale le imprese che ne fruiscono sono esposte; tuttavia, qualora tale concorrenza o tali difficoltà dovessero venir meno gli utilizzatori che attualmente fruiscono delle tariffe speciali ridotte sarebbero soggetti all'applicazione della tariffa AT 6 B 1; non vi è dubbio così che la tariffa AT 6 B 1 è una tariffa interna di « portata generale », a norma dell'art. 1 dell'Accordo del 21 marzo 1955 sovracitato.

Questa stessa tariffa è stata presa dal Governo della Repubblica federale di Germania come base per il calcolo della tariffa internazionale C.E.C.A. applicabile ai trasporti ingenti di combustibili minerali destinati alle imprese ricorrenti; questo stato di cose non è mai stato contestato nelle forme prescritte dall'art. 16 del citato



accordo; se pure prima del 1958 il complesso delle tariffe da AT 6 B 30 ad AT 6 B 33 si applicava ad un'importante parte dei trasporti interni di carbone a lunga distanza nella Repubblica federale, tale situazione è tuttavia mutata dopo l'entrata in vigore della decisione dell'Alta Autorità di data 9 febbraio 1958 con la quale un gran numero di tali tariffe speciali è stato soppresso; il ricorso del Governo germanico contro tale decisione nonchè i ricorsi proposti da un gran numero d'impresе germaniche sono stati respinti con le sentenze pronunciate dalla Corte il 10 maggio 1960 (cause 19-58, 3-18, 25, 26-58); per tutte le sovraesposte ragioni, la tariffa AT 6 B 1 rappresenta quindi attualmente, tanto dal punto di vista materiale quanto da quello formale, la tariffa interna di portata generale.

Questa constatazione è ancora confermata dalla circostanza che la tariffa AT 6 B 1 viene pure applicata ai trasporti a destinazione della Sarre da quando questa fa parte della Repubblica federale; l'art. 70, 4° comma, del Trattato ed il § 10, 7° comma della Convenzione fanno obbligo all'Alta Autorità di dare il suo benestare per il mantenimento in vigore delle tariffe interne speciali che sono aderenti ai principi del Trattato. È incontestabile che le tariffe da AT 6 B 30 ad AT 6 B 33, individualmente considerate costituiscono delle tariffe interne speciali; che così l'Alta Autorità ha separatamente esaminato dette tariffe speciali ed in esito a tale esame ha disposto la soppressione totale o parziale di alcune di esse, come si è più sopra menzionato.

È stato già rilevato che taluni provvedimenti tariffari, fra quelli che l'Alta Autorità ha riconosciuto leciti, sono aderenti ai principi del Trattato; che se tali provvedimenti, individualmente considerati sono leciti, la loro applicazione è compatibile col Trattato per cui essi non potrebbero costituire una discriminazione vietata ai sensi dell'art. 4 del Trattato; ciò che vale per le tariffe individualmente considerate deve pure valere per il regime tariffario contestato nel suo insieme; inoltre, la tariffa AT 6 B 1 è realmente di portata generale. La qualificazione di « misure tariffarie interne speciali » data alle tariffe in contesto rispetto alla tariffa AT 6 B 1 è quindi esatta; le tariffe in contesto non prevedono riduzioni di

prezzo discriminatorie rispetto alla tariffa diretta internazionale C.E.C.A. applicabile alle ricorrenti in quanto questa tariffa è stata rettamente calcolata in base ad una tariffa interna di effettiva portata generale. Stando così le cose, il sistema tariffario contestato non può essere considerato discriminatorio e quindi l'Alta Autorità non avrebbe potuto disporre la soppressione senza con ciò sorpassare i limiti che il Trattato ha fissato ai suoi poteri.

Gli effetti dell'intervento dell'Alta Autorità, tenuto conto di quanto sovraesposto in merito alla prima censura, non rispondono ai desideri, d'altronde comprensibili, delle ricorrenti, ma devesi tuttavia rilevare che tali effetti sono dovuti da un lato, alla circostanza che il Trattato istitutivo di una Comunità limitata al carbone ed all'acciaio vi ha incorporato i trasporti solo in via indiretta e parziale e dall'altro lato, alla circostanza che la rete delle vie d'acqua concorrenti alle vie ferrate è stata sviluppata in passato molto più all'interno dei vari paesi che verso l'estero. Per queste ragioni pertanto, la censura di cui trattasi non è fondata.

*Sul mezzo tratto dall'illiceità dei termini concessi per la modifica delle tariffe AT 6 B 30 (I) e AT 6 B 31, ed altresì dell'art. 71 b) della tariffa per la navigazione sul Mittellandkanal*

1. Le ricorrenti assumono in primo luogo che l'Alta Autorità, concedendo per modificare le tariffe AT 6 B 30 (I) e AT 6 B 31, nonché l'art. 71 b) della tariffa per la navigazione sul Mittellandkanal, dei termini che vanno al di là del periodo transitorio, avrebbe violato l'art. 70, 2° comma, del Trattato ed il § 10, 5° comma, della Convenzione relativa alle disposizioni transitorie secondo il quale la soppressione delle discriminazioni contrarie all'art. 70, 2° comma predetto deve essere attuata al più tardi all'atto dell'istaurazione del mercato comune per il carbone.

Anche a prescindere dalla questione se una discriminazione basata sulla nazionalità ai sensi del 2° comma dell'art. 70 può derivare dal raffronto fra le tariffe interne e le tariffe applicate fra Stati membri, non è contestabile che le tariffe di cui trattasi non sono « basate sul paese di destinazione dei prodotti » ma sono state

introdotte o mantenute per delle ragioni le quali, benchè a torto, sono tratte dalla particolare situazione delle imprese che ne fruiscono. Le tariffe in contesto pertanto non ricadono sotto il disposto del 2° comma ma sotto quello del 4° comma del citato articolo nonchè sotto il § 10, 7° comma, della Convenzione.

2. Le ricorrenti assumono inoltre che il § 10, 7° comma, della Convenzione non deroga ai principi enunciati nel § 1, 5° comma, seconda parte, della stessa Convenzione e secondo il quale « salvo le eccezioni espressamente previste dalla presente Convenzione queste deroghe e queste disposizioni complementari non sono più applicabili ed i provvedimenti presi per la loro esecuzione non hanno più efficacia alla fine del periodo transitorio ». Così, secondo le ricorrenti, i termini concessi dall'Alta Autorità per modificare le tariffe in contesto non avrebbero dovuto andare al di là del periodo transitorio e avrebbero dovuto aver termine alla fine di detto periodo.

Tale argomento non può essere accolto.

Si devono infatti distinguere le due prerogative dell'Alta Autorità, da un lato il dovere che le incombe di concedere, per permettere la modificazione delle tariffe interne speciali, i termini necessari ad evitare qualsiasi perturbazione economica grave, e dall'altro lato, il suo diritto di fissare la durata di tali termini; ove l'esercizio di detto dovere fosse soggetto ad un termine di decadenza previsto dal Trattato, la durata dei termini di cui trattasi non potrebbe però essere limitata in modo generale ad un determinato periodo come quello transitorio. Infatti, l'esame dei provvedimenti tariffari interni speciali potrebbe, per giustificati motivi, avvenire anche l'ultimo giorno del periodo transitorio avendo l'Alta Autorità il dovere di concedere i termini previsti dal § 10, 7° comma, della Convenzione e tale dovere non potrebbe più essere adempiuto qualora la durata dei termini concessi non dovesse in alcun caso superare quella del periodo transitorio; non vi è quindi dubbio che il § 10, 7° comma, della Convenzione non è soggetto, per quanto riguarda la durata dei termini che l'Alta Autorità è tenuta a concedere per la modificazione delle

tariffe interne speciali che contrastano col Trattato, al principio enunciato nel § 1, 5° comma, seconda parte, della Convenzione; che quindi l'Alta Autorità non soltanto può ma deve accordare dei termini che vanno al di là della fine del periodo transitorio qualora lo ritenga necessario ad evitare gravi perturbazioni economiche.

Le ricorrenti avrebbero potuto contestare la liceità dei termini concessi dall'Alta Autorità soltanto facendo valere che la loro durata non sarebbe nella specie giustificata dalla necessità di evitare perturbazioni economiche gravi; tuttavia siffatta questione non è stata sollevata e quindi la terza censura del ricorso non risulta fondata.

#### *SULLE SPESE*

Ai sensi dell'art. 60, § 2, del Regolamento della Corte di Giustizia della C.E.C.A., le spese possono essere parzialmente o totalmente compensate fra le parti ove queste soccombano rispettivamente su uno o più capi della domanda; ai sensi dell'art. 4 del predetto Regolamento sulle spese giudiziali, gli onorari corrisposti ai periti sono ripetibili.

Nella specie, la parte convenuta è rimasta parzialmente soccombente sul primo capo della domanda; la perizia ordinata dalla II<sup>a</sup> Sezione della Corte si riferiva alle circostanze dedotte a sostegno del predetto capo; vi è quindi luogo di ripartire le spese della perizia in quote uguali fra le parti e di compensare le altre spese facendo sopportare a ciascuna delle parti quelle da essa incontrate.

*Per quanto riguarda la causa 34-58 :*

#### *SULLA RICEVIBILITÀ*

Le ricorrenti assumono che per eliminare la discriminazione basata sulla nazionalità che il complesso tariffario criticato comporta, l'Alta Autorità avrebbe dovuto raccomandare al Governo della

Repubblica federale di Germania sia di adottare una tariffa di portata generale applicabile ai trasporti di combustibili minerali per treni interi, sia di stabilire a favore delle imprese siderurgiche non germaniche della Comunità un regime tariffario del trasporto dei combustibili minerali equivalente a quello di cui fruiscono i siderurgici tedeschi.

Il preteso obbligo dell'Alta Autorità di rivolgere al Governo della Repubblica federale una raccomandazione nel senso della prima alternativa sovramenzionata non figura nella lettera del 26 marzo 1958 con la quale le ricorrenti hanno posto l'Alta Autorità in mora relativamente alla sua carenza; a norma dell'art. 35 del Trattato, un ricorso per carenza contro l'Alta Autorità è proponibile solo se questa sia stata preventivamente diffidata ed esso può avere per oggetto unicamente il di lei rifiuto di adottare la decisione che è stata diffidata ad emanare; pertanto, posto che l'Alta Autorità non è stata diffidata a tal fine — in conformità dell'art. 35, 1° comma, del Trattato — non è configurabile una sua implicita decisione di rifiuto ai sensi del 3° comma del predetto articolo; su questo punto pertanto il ricorso è irricevibile in quanto privo di oggetto.

#### NEL MERITO

1. Le ricorrenti assumono che l'esame delle tariffe speciali da AT 6 B 30 ad AT 6 B 33, applicabili ai trasporti di combustibili minerali destinati ai siderurgici germanici posti in una situazione comparabile a quella delle imprese ricorrenti, fa apparire l'esistenza di un regime tariffario che pone in essere una discriminazione basata sulla nazionalità per cui il rifiuto dell'Alta Autorità di dare atto di tale discriminazione, espresso nella lettera del 7 giugno 1958, violerebbe l'art. 70, 1° e 2° comma, del Trattato.

Tale argomento è identico a quello su cui fonda la seconda censura del ricorso 24-58 e che la Corte ha già disatteso esaminando detto ricorso; non vi è quindi luogo di riesaminarlo.

2. Le ricorrenti sostengono inoltre che l'Alta Autorità era tenuta a raccomandare esplicitamente al Governo della Repubblica federale di Germania di adottare a favore delle imprese siderurgiche non germaniche della Comunità, un regime tariffario di trasporto per i combustibili minerali equivalente a quello di cui fruiscono i siderurgici germanici; che il rifiuto dell'Alta Autorità di riconoscere tale obbligo, espresso nella lettera del 7 giugno 1958, sarebbe contrario all'art. 70, 1° e 2° comma, del Trattato.

Tale tesi è però infondata.

Infatti, in virtù degli artt. 4 b) e 70, commi 1°, 2° e 4° del Trattato, l'Alta Autorità è competente soltanto a vietare i provvedimenti tariffari che comportino una discriminazione basata sulla nazionalità o che non siano conformi ai principi del Trattato; all'infuori di detto divieto qualsiasi altro provvedimento in materia di trasporti è demandato, dall'art. 75, 5° comma, del Trattato, alla competenza dello Stato membro interessato per modo che in questo campo l'Alta Autorità poteva soltanto dare dei suggerimenti. L'obbligo dell'Alta Autorità di raccomandare di stabilire a favore delle imprese siderurgiche non germaniche della Comunità un regime tariffario analogo a quello di cui fruiscono i siderurgici germanici, potrebbe configurarsi soltanto ove le imprese siderurgiche germaniche e quelle non germaniche si trovassero in situazioni comparabili; le ricorrenti tuttavia non hanno nè preteso nè dimostrato di trovarsi nelle or menzionate condizioni, perchè dispongono di un mezzo di trasporto in concorrenza alla via ferrata o perchè devono affrontare particolari difficoltà analoghe a quelle cui sono esposte talune delle imprese germaniche di cui trattasi; come si è già accertato in relazione al ricorso 24-58, il regime tariffario impugnato, anche considerato nel suo complesso, non comporta discriminazioni basate sulla nazionalità ed esso è quindi conforme ai principi del Trattato.

Stando così le cose l'applicazione alle imprese ricorrenti del regime tariffario di cui fruiscono tuttora i siderurgici germanici violerebbe gli artt. 4 b) e 70 del Trattato; il ricorso pertanto è infondato.

*SULLE SPESE*

Ai sensi dell'art. 60, § 1, del Regolamento della Corte di Giustizia della C.E.C.A. la parte soccombente va condannata alle spese; nella specie le ricorrenti e la parte interveniente sono rimaste soccombenti su tutti i capi della domanda; le ricorrenti devono quindi sopportare le spese del giudizio mentre quelle dell'intervento rimangono a carico dell'interveniente.

Letti gli atti di causa;

Sentita la relazione del giudice relatore;

Sentite le parti e l'interveniente nelle loro difese orali;

Sentite le conclusioni dell'avvocato generale;

Visti gli artt. 3, 4, 33, 35, 70 e 80 del Trattato ed i §§ 1 e 10 della Convenzione relativa alle disposizioni transitorie;

Visto il protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia della C.E.C.A.;

Visto il Regolamento della Corte di Giustizia C.E.C.A. ed in specie gli artt. da 35 a 45, 60 § 1, e 71;

**LA CORTE**

disattesa ogni altra conclusione più ampia o contraria,

dichiara e statuisce :

I. *Nella causa 24-58*

- a) la decisione impugnata è annullata nei limiti in cui dichiara aderente ai principi del Trattato la tariffa AT 6 B 33 (I) con riguardo al solo trasporto del coke e la tariffa AT 6 B 30 (II) con riguardo sia ai trasporti di carbonfossile che di coke in provenienza dalle miniere di Königsborn e di Vestfalia;
- b) per quanto ha tratto alle altre conclusioni delle ricorrenti il ricorso è respinto in quanto non fondato.

Le spese della perizia son poste per metà a carico di ciascuna delle parti.

Le altre spese sono compensate e ciascuna parte sopporterà quelle da essa esposte.

II. *Nella causa 34-58*

- a) il ricorso, in quanto diretto contro il rifiuto dell'Alta Autorità di raccomandare al Governo federale germanico di adottare una tariffa generale applicabile ai trasporti di combustibili minerali per treni interi, è irricevibile;
- b) il ricorso è respinto nei limiti in cui è diretto contro la decisione implicita di rifiuto dell'Alta Autorità di raccomandare al Governo della Repubblica federale di Germania di adottare, a favore delle imprese siderurgiche non germaniche della Comunità, un regime tariffario del trasporto dei combustibili minerali, equivalente a quello di cui fruiscono le imprese siderurgiche germaniche.



**Le spese di causa sono poste a carico delle parti ricorrenti, quelle afferenti all'intervento, a carico dello interveniente.**

Così deciso dalla Corte a Lussemburgo, il 15 luglio 1960.

DONNER

DELVAUX

ROSSI

RIESE

HAMMES

Letto in pubblica udienza a Lussemburgo il 15 luglio 1960.

*Il Cancelliere*

*Il Presidente*

A. VAN HOUTTE

A. M. DONNER